

Legge regionale 2 dicembre 1986, n. 48.

**Lotta e profilassi della mixomatosi dei conigli.**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

**Art. 1**

**Finalità**

Scopi della presente legge sono i seguenti:

- a) realizzare una corretta educazione e informazione degli allevatori di conigli sulla prevenzione delle principali malattie infettive e infestive dei conigli con particolare riguardo per mixomatosi;
- b) erogare contributi per la ricostituzione di allevamenti cunicoli da riproduzione e di moltiplicazione, nei casi di cui al successivo articolo 3;
- c) distribuire gratuitamente idonei prodotti vaccinali contro la mixomatosi per il tramite delle Unità locali socio-sanitarie.

**Art. 2**

**Educazione e informazione dei cunicoltori**

La Regione provvede a realizzare una capillare e corretta educazione e informazione dei cunicoltori sulla prevenzione delle principali malattie infettive e infestive dei conigli, con particolare riguardo per la mixomatosi, a mezzo del proprio Dipartimento per i servizi veterinari, dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, mettendo a disposizione degli stessi mezzi audiovisivi, stampati e opuscoli educativi.

**Art. 3**

**Contributi finanziari**

Per la ricostituzione di allevamenti da riproduzione e moltiplicazione che, pur essendo stati vaccinati contro la mixomatosi in modo corretto e in tempo utile sotto controllo veterinario, siano stati gravemente colpiti dalla malattia, tanto da consigliarne la completa distruzione seguita da un adeguato periodo di vuoto sanitario, la Regione può erogare contributi fino a un massimo di L. 5.000.000.

Tali contributi non sono cumulabili con quelli di cui alla legge regionale 7 marzo 1985, n. 25.

**Art. 4**

La Giunta regionale acquista ogni anno un congruo numero di dosi di vaccino contro la mixomatosi dei conigli, riconosciuto valido dalla Giunta stessa, su proposta tecnicamente motivata del Dipartimento per i servizi veterinari.

Il vaccino è assegnato gratuitamente alle Unità locali socio-sanitarie che presentino al Dipartimento per i Servizi Veterinari entro il mese di gennaio di ogni anno un programma di vaccinazione degli allevamenti di conigli riproduttori concordato con gli allevatori interessati, singoli o associati. Il programma prevede l'interven-

to vaccinale per due volte all'anno a distanza di 6 mesi, nonché l'adozione, da parte degli allevatori di rigorose misure profilattiche dirette a impedire la introduzione dell'infezione negli allevamenti.

Le vaccinazioni devono essere eseguite, di norma, da veterinari dipendenti dalle Unità locali socio-sanitarie, per i quali i trattamenti immunizzanti costituiscono compito di istituto.

**Art. 5**

**Norma finanziaria**

All'onere di lire 400 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, ai sensi dell'articolo 19 - quinto comma - della vigente legge regionale di contabilità, mediante prelevamento di pari importo dalla partita n. 16 — Interventi vari nel settore primario — del fondo globale per le spese d'investimento iscritto al capitolo 80230 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1986.

Nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'anno finanziario 1987 è iscritto il capitolo 12128 denominato «Interventi regionali per la lotta e la profilassi della mixomatosi dei conigli» con lo stanziamento di lire 400 milioni.

**Art. 6**

**Dichiarazione d'urgenza**

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 2 dicembre 1986

Bernini